





Art. 557 -  
ESPROPRIAZIONE  
IMMOBILIARE

ART. 587 CPC

ART. 616 CPCP

**PROCESSO  
ESECUTIVO -  
CORRETTIVO  
CARTABIA**

ART. 582 CPC

Art. 614-bis CPC

ART. 618 CPC

#### Art. 475

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in **duplicato informatico**, salvo che la legge disponga altrimenti.

Al primo comma è stato precisato che il titolo esecutivo può essere rilasciato anche in **duplicato informatico**, oltre che in copia conforme all'originale, ossia il documento ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

Il duplicato informatico è prodotto secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), avrà lo stesso valore legale del documento originale.

Art. 479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione **del duplicato informatico del titolo o di sua copia** attestata conforme all'originale e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

al primo comma è stato precisato che il titolo esecutivo può essere notificato anche in forma di duplicato informatico.

Art. 480  
Forma del precetto  
*OMISSIS*

Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

*OMISSIS*

Il Correttivo Cartabia ha inoltre introdotto un nuovo elemento essenziale nell'atto di precetto, definendo più precisamente il suo contenuto.

Ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 480 c.p.c., il precetto dovrà ora contenere «l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale».

La modifica pare tuttavia non considerare il fatto che, con il medesimo precetto, il creditore possa avviare più esecuzioni forzate, spesso incardinabili, nel rispetto dei termini di efficacia dell'atto, dinanzi a differenti Tribunali (si pensi al caso in cui, a seguito della notifica del medesimo precetto, venga avviata un'esecuzione immobiliare dinanzi al Giudice del luogo in cui è l'immobile e un'esecuzione presso terzi, dinanzi al Giudice del luogo – spesso differente – in cui il debitore ha la residenza). Ci si chiede quindi se il creditore potrà limitarsi ad indicare uno dei Giudici competenti o dovrà invece indicare tutti i possibili Giudici dell'Esecuzione competenti (a seconda del tipo di espropriazione che intenda successivamente avviare).

È stato altresì specificato che, in mancanza di tale indicazione, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis».

ART. 492 CPC

*OMISSIS*

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis

*OMISSIS.*

Nell'ottica di una maggiore digitalizzazione del processo esecutivo, il Correttivo Cartabia ha introdotto un nuovo secondo comma all'art. 492 c.p.c., disponendo che il pignoramento debba contenere anche «**l'invito rivolto al debitore** ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149 -bis».

## BREVE INCISO

L'**art. 149-bis, comma 3 c.p.c., sulla notificazione telematica dell'ufficiale giudiziario**, stabilisce che: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato». Si tratta di una previsione conforme ai principi, che non sembra apportare una qualche reale novità. Nello stesso art. 149-bis c.p.c. è aggiunto un settimo comma che nuovamente distingue, come si è appena visto per le comunicazioni, tra notificazioni che non si perfezionano telematicamente per causa imputabile o non imputabile al destinatario. Se il mancato perfezionamento è da ascrivere a causa non imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario, che deve di default provvedere alla notifica in forma telematica, passa alla notifica tradizionale in forma cartacea ai sensi degli artt. 137 c.p.c. e ss. Se il mancato perfezionamento si verifica invece per causa imputabile al destinatario, soccorre il deposito nel portale dei servizi telematici del quale si è appena detto.

In materia di notificazioni e comunicazioni occorre ancora aggiungere che sono state apportate modificazioni all'art. 170 c.p.c., nell'ottica, ovviamente, di valorizzare gli indirizzi telematici.

Infine è stato aggiunto nella norma un periodo contenente in buona sostanza un rinvio, secondo cui: «Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati».

Per il deposito dell'istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. (**e il relativo avviso da inserire nell'atto di pignoramento**), è stata prevista la diminuzione della somma che il debitore dovrà depositare: non più un quinto, ma **un sesto dell'importo del credito** per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

La modifica è intervenuta chiaramente in favore del debitore esecutato, per consentire un accesso più agevolato alla possibilità di conversione del pignoramento e, di conseguenza, di salvare l'immobile dalla vendita giudiziale. La nuova disposizione sembrerebbe tuttavia non considerare il fatto che, riducendo la somma da versare con il deposito dell'istanza, si produrrà inevitabilmente un consistente aumento dell'importo di ogni rata da versare in caso di accoglimento dell'istanza (presentabile, si ricorda, solo una volta a pena di inammissibilità). Con l'effettivo rischio che il debitore, oltre al danno per aver già dovuto versare cospicue somme, possa andare incontro alla beffa di non riuscire a tener fede alla rateizzazione disposta dal Giudice dell'Esecuzione e, revocata l'ordinanza di conversione, ad evitare la vendita giudiziale dell'immobile pignorato.



Art. 499  
Intervento  
*OMISSIS*

Il ricorso deve essere depositato prima  
che  
sia tenuta l'udienza in cui è disposta la  
vendita o l'assegnazione ai sensi degli  
articoli 530, 552 e 569, deve contenere  
l'indicazione del credito e quella del  
titolo di  
esso, la domanda per partecipare alla  
distribuzione della somma ricavata e, **se**  
**la**  
**parte sta in giudizio personalmente,**  
**l'indicazione dell'indirizzo di posta**  
**elettronica certificata risultante da**  
**pubblici elenchi, l'elezione di un**  
**domicilio**  
**digitale speciale** o la dichiarazione di  
residenza o la elezione di domicilio nel  
comune in cui ha sede il giudice  
competente  
per l'esecuzione.

## Espropriazione immobiliare presso il debitore

Art. 518. (Forma del pignoramento)

*OMISSIS*

*Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. **Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.***

Il sesto comma è stato abrogato e non sostituito, per cui non è più prevista la possibilità per il giudice, su istanza del creditore, di nominare uno stimatore per verificare la capienza di quanto pignorato.

-

Art.521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi):

*al quinto comma il secondo periodo è sostituito dal seguente*  
**«Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione».**

Al sesto comma, il secondo periodo è stato soppresso e al settimo comma è stato soppresso il riferimento al deposito della nota di iscrizione a ruolo.

## **Viene riformata la disciplina dell'avviso ex art. 543 cpc**

**disponendo che, in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, il creditore non dovrà più notificare l'avviso al debitore ma unicamente al terzo pignorato.**

**Si chiarisce, inoltre, che se il pignoramento è stato eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l'avviso ex art. 543 cpc.**

**“In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.**

**Occorre ricordare che la versione dell'art. 543, comma 5, c.p.c. antecedente al c.d. correttivo Cartabia richiedeva la notifica ed il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo sia nei confronti del debitore che nei confronti del terzo.**

## Capo IV- dell'espropriazione immobiliare

-

**Art.557 (Deposito dell'atto di pignoramento): al secondo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria da parte del creditore ed è sostituito dal seguente «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso».**

**Al terzo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.**

Adesso il creditore deve depositare, a pena di inefficacia, entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento:

- copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento.
- la nota di trascrizione.

Questa previsione genera perplessità e non solo in ordine alla tempistica molto stretta da rispettare. Il testo precedente della norma, che è rimasto invariato nella seconda parte, stabilisce che la nota di trascrizione debba essere depositata "appena restituita dal conservatore dei registri immobiliari".

Ma cosa succede se la restituzione avviene dopo il termine dei 15 giorni?

**Il pignoramento potrebbe essere dichiarato inefficace, creando un problema non di poco conto per il creditore.**

In tema di pignoramento presso terzi viene chiarito che

**“Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”**

Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione al ruolo, dovrà darne immediata comunicazione al debitore e al terzo. Da tale comunicazione cesserà qualunque obbligo del terzo.

C’è, poi, la questione della notifica telematica del pignoramento.

L’UNEP può procedere alla notifica via PEC, ma in questi casi non viene rilasciata una copia conforme per uso trascrizione. Questo documento deve essere estratto successivamente dal fascicolo telematico, il che potrebbe non rispettare i termini richiesti per l’iscrizione a ruolo.

Anche qui, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

**Art. 582 (Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario):**

al primo comma è stato aggiunto che l'aggiudicatario, oltre a dichiarare la propria residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha disposto la vendita, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.

In assenza di ciò, le notificazioni/comunicazioni possono essere fatte presso la cancelleria del medesimo giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis.

## **Art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario):**

Il legislatore del Correttivo del 2024 ha riscritto il primo comma dell'art. 587 c.p.c., dedicato all'inadempienza dell'aggiudicatario, laddove si prevede la decadenza di quest'ultimo, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo esperimento di vendita, non solo nella tradizionale ipotesi in cui il saldo prezzo non sia stato integralmente versato nel termine stabilito, ma anche in difetto della dichiarazione di cui all'art. 585, comma 4 c.p.c., cioè **in mancanza delle dichiarazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati ad effettuare le adeguate e necessarie verifiche antiriciclaggio sulle somme versate.**

La modifica si pone nel solco degli interventi di razionalizzazione del processo civile contemplati dall'art. 1, comma 1, l. delega n. 206/2021 e in linea con la volontà del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nell'ambito delle aste, confermata altresì dai principi direttivi di cui all'art. 1, comma 12, lett. p) e q) della stessa legge delega, con i quali si prevede che:

- 1. gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007, a carico del cliente, si applicano anche agli aggiudicatari;**
- 2. il giudice dell'esecuzione non possa emettere il decreto di trasferimento qualora tali obblighi non siano stati rispettati;**
- 3. sia istituita una banca dati nazionale delle aste giudiziarie proprio allo scopo di ostacolare le attività criminose.**

**Naturalmente il g.e. dichiarerà la decadenza anche laddove l'aggiudicatario abbia versato tempestivamente il saldo prezzo, ma non la dichiarazione**

## Titolo IV bis – delle misure di coercizione indiretta

-

**Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta): al secondo comma, dopo il primo periodo è stato aggiunto che il provvedimento emesso dal giudice perde di efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo**

Le misure coercitive previste dall'art. 612 bis c.p.c si utilizzano per favorire l'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, come quelli di fare o non fare, che spesso risultano difficilmente eseguibili attraverso l'esecuzione forzata tradizionale. Ad esempio, rientrano in questo ambito la consegna di un bene specifico o il rispetto di un divieto imposto da un provvedimento giudiziario.

Questa norma consente al giudice di fissare una somma di denaro a carico dell'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. La somma stabilita ha lo scopo di esercitare una pressione psicologica sull'inadempiente, incentivandolo a rispettare l'obbligazione.



## **Titolo V - delle opposizioni**

- **Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione): alla fine del primo comma è aggiunta la previsione per la quale, quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti alla metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.**
- **Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione): al secondo comma, dopo il secondo periodo è stata aggiunta la previsione per la quale, quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti alla metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.**